

**CONSIGLIO DI STATO:
TABACCHERIE E LIMITI ORARI, APPELLI ACCOLTI.**

I Comuni di Cairo Montenotte (Savona) e di Ventimiglia (Imperia), con le ordinanze 5/2019 e 220/2018, avevano vietato, dalle 7 alle 19, l'utilizzo degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici.

Due tabaccherie operanti nei Comuni hanno impugnato tale provvedimento, ritenuto troppo penalizzante. In primo grado, il Tar Liguria con le sentenze 982/2019 e 53/2020, aveva respinto i ricorsi.

Con le sentenze CdS 2116/2024 e 2196/2024, è stata riconosciuta la non proporzionalità e disparità di trattamento della limitazione oraria introdotta, accogliendo così le doglianze degli esercenti e annullando le ordinanze sindacali.

Il Collegio conferma la correttezza delle attività istruttorie svolte dai Comuni con l'introduzione delle limitazioni orarie.

In ogni caso, secondo il CdS appare violato il principio di proporzionalità *"posto che non si palesa ... l'idoneità del mezzo prescelto, ovvero la concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte, rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia"*.

La fascia oraria introdotta è *"irragionevole, sproporzionata ... determinando una grave disparità di trattamento"* nei confronti delle tabaccherie: non rileva *"la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che per i tabaccai l'attività in questione sia meramente accessoria"* visto che, con simili fasce orarie, verrebbe *"pressoché interdetto l'utilizzo della licenza loro rilasciata, in relazione alla quale hanno effettuato degli investimenti e che consente loro un'ulteriore possibilità di guadagno lecito"*.

**LIGURIA: DISTANZIOMETRO ANCHE PER LE SALE
SCOMMESSE.**

La Legge Regionale 17/2012 della Liguria, all'art. 2, prevede che non venga concessa l'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Il Comune di Chiavari (Ge) ha disposto la cessazione dell'attività di una sala scommesse, operante nel territorio comunale, sulla base della violazione della distanza da luoghi sensibili.

Con la sentenza 646/2018, il TAR Liguria ha accolto il ricorso della sala scommesse.

Il Comune ha, dunque, presentato appello: il Consiglio di Stato, con la sentenza 1796/2024 ha riformato la pronuncia di primo grado, confermando le tesi del Comune e l'applicazione del distanziometro anche alle sale scommesse.

**IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L'APPLICAZIONE DEL
DISTANZIOMETRO**

Il titolare di un "Caffè" nel Comune di Malè (Tn) ha presentato ricorso prima al TRGA Trento, che con la sentenza 50/2023 lo ha respinto, e poi appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza CDS 1476/2024, ha confermato la pronuncia di primo grado definitivamente smentendo le doglianze dell'esercente privato. La tesi dell'esercente non convince i Giudici che ribadiscono, che sono legittimi "i limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e degli apparecchi per gioco lecito" avendo come finalità quella di "tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale", in linea di continuità con le sentenze della Consulta 300/2011 e 108/2017. Viene smentita anche la riconducibilità di tale strumento all'ambito della pianificazione territoriale.

Attività finanziata con i fondi della DGR XII/80 del 03 aprile 2023 nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP), Implementazione dei programmi e delle azioni relativi agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2.